

COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

**REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE
FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI ALIMENTARI,
DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE NEL TERRITORIO COMUNALE**



Approvato con DCC n°40 del 23.12.2015

Modificato con DCC n 24 del 23.04.2018

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<u>Art. 1 Oggetto e finalità</u>	<u>Pag. 3</u>
<u>Art. 2 Definizioni</u>	<u>Pag. 3</u>

CAPO II – TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

<u>Art. 3 Indicazioni operative agli esercenti a tutela di salute, ambiente e beni culturali</u>	<u>Pag. 4</u>
<u>Art. 4 Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine</u>	<u>Pag. 5</u>
<u>Art. 5 Indicazioni operative in materia di acustica</u>	<u>Pag. 6</u>

CAPO III – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

<u>Art. 6 Orari</u>	<u>Pag. 7</u>
<u>Art. 7 Concessione di dehors</u>	<u>Pag. 8</u>
<u>Art. 8 Referenti per la sicurezza</u>	<u>Pag. 8</u>

CAPO IV – ACCORDI EX ART. 11 LEGGE 241/1990

<u>Art. 9 Contenuti degli accordi tra esercenti e comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio</u>	<u>Pag. 8</u>
<u>Art. 10 Premialità dei comportamenti virtuosi</u>	<u>Pag. 9</u>

CAPO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

<u>Art. 11 Sanzioni amministrative</u>	<u>Pag. 9</u>
<u>Art. 12 Disposizioni finali</u>	<u>Pag. 10</u>
<u>Art. 13 Entrata in vigore</u>	<u>Pag. 10</u>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000 è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago attraverso la regolamentazione dei comportamenti e degli impianti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dall'esercizio di tali attività.

2. Le disposizioni introdotte con il presente regolamento sono connesse a finalità di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali, idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, tenuto conto di quanto previsto in materia di orari dal D.Lgs 114/98, artt. 11,12 e 13, dalla Legge Regionale 28/1999 artt. 8 e 9, dalla Legge Regionale 38/2006 art. 17 e viste in ultimo la disposizione prevista dall'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 in tema di potere sindacale di coordinamento degli orari di tutte le attività economiche e di servizio per una migliore soddisfazione dell'utenza.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

esercizi pubblici: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipo commerciale, artigianale o di somministrazione, nonché di intrattenimento, svago e spettacolo, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;

esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita per asporto o consumo sul posto di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, gelaterie, etc.);

esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio: attività svolte professionalmente dirette all'acquisto ed alla rivendita per asporto o consumo sul posto, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;

circoli privati: libere associazioni di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi, etc.) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone (soci), al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: le attività di vendita con il servizio assistito di consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali e/o superfici aperte al pubblico attrezzati/e a tale fine;

dehors: elementi mobili, sedute, punti d'appoggio, posacenere etc. collocati all'esterno dell'attività atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici;

ambiente urbano: l'equilibrio tra spazio pubblico e spazio privato, socialità e ambiti privati, lavoro e tempo libero;

impatti diretti: non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;

impatti indiretti: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività, quali ad esempio la musica ad alto volume e la prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;

quiete pubblica: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità;

sicurezza urbana: condizioni di vivibilità nei centri urbani per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale;

incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;

spazi ed aree pubbliche ad uso pubblico: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale e collettivo;

attività accessoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini;
- b) installazione di giochi previsti dalla normativa vigente;
- c) organizzazione occasionale di piccoli trattenimenti musicali e/o di spettacolo, ovvero di rappresentazioni musicali, esposizioni di opere artistiche, presentazione di libri, di conferenze, con esclusione di trattenimenti danzanti e comunque senza pagamento di un biglietto di ingresso e senza aumento del prezzo della consumazione;

vendita di cibo e bevande per asporto: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo nei locali o all'esterno ovvero al domicilio del cliente;

CAPO II - TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

ART. 3 – INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DI SALUTE, AMBIENTE, E BENI CULTURALI

I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo degli alimenti sul posto, al fine di favorire la collaborazione con l'Amministrazione Comunale nel perseguimento delle finalità pubbliche relative alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, adottano misure idonee a

contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata con particolare riguardo a :

1. **PULIZIA:** assicurando la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere), garantendone la rimozione al termine dell'orario di attività, ed assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali consentendone l'utilizzo gratuito ai propri clienti; al contrario, non dovranno essere collocati contenitori porta bicchieri e/o bevande su mensole, davanzali, etc., esterni ai locali.

2. **MITIGAZIONE DEL RUMORE E DEL DISTURBO:** adottando ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 23.00 alle 07.00), qualsivoglia emissione che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica come ad esempio la sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dai locali nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici.

3. **INFORMAZIONE:** esponendo idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale.

4. **GESTIONE DEHORS:** sgomberando entro l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione con dehors o comunque renderli inutilizzabili da eventuali passanti.

ART. 4 – Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine

Al fine di contrastare il degrado ed i pericoli derivanti dall'abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici, nelle aree per le quali è stata adottata l'ordinanza sindacale di riduzione degli orari ai sensi del successivo art. 6, comma 3, vengono determinate le seguenti disposizioni:

1. **VENDITA PER ASPORTO:** E' vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di

produzione propria (quali pizzerie da asporto, gelaterie ed attività analoghe) ed ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle 23.00 e fino alle ore 07.00, la vendita (anche attraverso distributori automatici) per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o latta. E fatta salva la consegna a domicilio.

2. **CONTENITORI PER LA SOMMINISTRAZIONE:** I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (dehors); nel caso in cui i clienti consumino al banco e/o abbiano la possibilità di uscire all'esterno del locale, per l'utilizzo di bicchieri in vetro dovrà essere versata cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 (due) euro; in alternativa dovranno essere utilizzati bicchieri di plastica usa e getta, previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.

3. **DEROGHE:** In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella concessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'esercente interessato.

ART. 5 – INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ACUSTICA

1. **NORME:** Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui al DPCM 14.11.1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore", dalla Legge 447/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico" dal Regolamento Acustico Comunale approvato con DCC 13/2006, e di quanto dichiarato, asseverato da tecnico abilitato e/o sottoposto a parere ARPA/ASL, in sede di apertura dell'attività;

2. **DIFFUSIONE SONORA ALL'ESTERNO:** Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Acustico Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose in materia di manifestazioni e spettacoli, è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto.

3. **PORTE E FINESTRE:** Nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati, l'esercizio di attività accessorie attraverso l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 06.00, dovrà avvenire a porte e finestre chiuse, fatto salvo, per la somministrazione di alimenti e bevande il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori in caso di somministrazione su area pubblica. Al

fine di agevolare le funzioni di vigilanza, gli esercenti dovranno esporre all'esterno dei locali, il titolo abilitativo alla specifica attività accessoria esercitata.

CAPO III - ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 6 – ORARI

1. **PRINCIPI GENERALI:** Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali e di somministrazioni di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. **POTERE DEL SINDACO:** In attuazione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco può con proprio provvedimento, coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso il presente regolamento e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

3. **DEROGA AI PRINCIPI GENERALI:** Con riferimento a singoli esercizi e/o categoria di esercizi, intere vie, zone o quartieri, sulla base della documentazione istruttoria sia di carattere urbanistico (volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa ed alla morfologia dei luoghi, alla presenza di luoghi di culto, parchi giochi ed aree bimbi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.) ed agli atti dell'Amministrazione, tali orari verranno disposti, con provvedimento del Sindaco ai sensi del comma precedente.

4. **DEROGHE AGLI ORARI INIZIALMENTE STABILITI:** Il Sindaco, con proprio provvedimento, può concedere deroghe agli orari stabiliti ai sensi del comma precedente, anche con riferimento a singoli esercizi, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità delle attività e delle problematiche presenti, che comportino l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione. La permanenza di tali deroghe presuppone che l'esercizio interessato non sia destinatario di accertamenti di violazioni amministrative e procedimenti sanzionatori in materia di orario.

6. **PUBBLICITA' ORARI:** Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, anche visibili dall'esterno, nonché comunicare l'orario prescelto ed ogni successiva variazione ai competenti uffici comunali.

ART. 7 – CONCESSIONE DI DEHORS

1. **LIMITAZIONI:** La Giunta Comunale, per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può formulare indirizzi per il rilascio di nuove concessioni di dehors o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione alla sottoscrizione di specifici accordi tra il Comune e i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.

ART. 8 – REFERENTI PER LA SICUREZZA

1. **STEWARD:** Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO IV - ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990

ART. 9 – CONTENUTI DEGLI ACCORDI TRA ESERCENTI E COMUNE, DIRETTI A MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO

1. **IMPEGNI:** Gli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago e la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, devono prevedere l'assunzione di almeno cinque degli impegni di seguito elencati, fra cui obbligatoriamente quello indicato al punto a) per gli esercizi soggetti a restrizione di orario:

- a) impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali e notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, generi disturbo alla quiete pubblica, ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale, steward urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela;
- b) insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors chiusi;
- c) apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da un tecnico abilitato;
- d) organizzazione di almeno due eventi con campagne civiche in collaborazione con il Comune;

- e) punto WI-FI gratuito accessibile durante l'intero orario di esercizio;
- f) non presenza di slot machine e apparecchi VLT (**condizionato all'eventuale venir meno della Legge Regione Piemonte n.9/2016**);
- g) servizio di baby friendly i cui requisiti minimi sono costituiti da: presenza di fasciatoio per neonati e seggiolini;
- h) organizzazione entro l'orario di chiusura, di navette per il trasferimento dei clienti in discoteca e/o locali di pubblico spettacolo;
- i) abbellimento locale e pertinenze con fioriere ed altri elementi di decoro urbano comunque previamente da assentirsi da parte dell'ufficio tecnico comunale;

2. IMPEGNI NON PREVISTI: Ulteriori o differenti impegni, potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

ART. 10 – PREMIALITA' DEI COMPORTAMENTI VIRTUOSI

1. AGEVOLAZIONI: Gli esercenti che sottoscrivono gli accordi di cui al precedente art. 9, possono accedere alla premialità del prolungamento dell'orario di apertura di ore due (2) rispetto all'orario di chiusura stabilito, se soggetti a restrizioni di orario; Possono, inoltre, accedere alle seguenti premialità aggiuntive:

- a) eventuale promozione da parte del Comune di iniziative di valorizzazione dei luoghi;
- b) individuazione e messa a disposizione, a canone agevolato, di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi, per il periodo estivo, in cui esercitare la somministrazione;

Resta ferma la possibilità di revoca delle premialità in caso di mancato rispetto degli accordi sottoscritti.

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il compito di fare osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché dell'accertamento delle violazioni è attribuito alle forze dell'ordine operanti sul territorio.
2. Gli atti di accertamento ed il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 689/1981 e dalla normativa vigente in materia.
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e video e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7/bis della Legge 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di €50,00
5. Per i soli pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 17/bis, comma 3, del RD 773/1931 (TULPS) da € 154,00 ad €1032,00, con facoltà per il trasgressore di estinguerla con pagamento in misura ridotta della somma di €308,00. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del citato RD 773/1931, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi 3 (tre).

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate le disposizioni comunali contrarie o incompatibili con il presente regolamento, ad eccezione di quelle disciplinate dai regolamenti in materia acustica e dei relativi provvedimenti nei confronti dei singoli esercizi.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione di carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si intendono recepite in modo automatico.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore al termine dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 76 comma 6 del vigente Statuto Comunale.